Massimo D'Auria

Il contratto di rete tra segnali di vitalità e possibili ragioni di obsolescenza

Sommario: 1. Contratto di rete e tipo normativo di problema – 2. Il dato normativo: anamnesi del problema – 3. Fisionomia di una soluzione – 4. L'interesse tipico meritevole di tutela: il programma di rete – 5. La terapia somministrata: il piano normativo – 6. La manutenzione dell'istituto – 7. La riflessione giurisprudenziale – 8. Il confronto con la dottrina – 9. Novità dell'istituto e stabilità dell'interesse.

1. *Contratto di rete e tipo normativo di problema*

A distanza di poco meno di una decina d'anni dall'introduzione del contratto di rete di imprese nel nostro ordinamento,[1] e, di quasi sette anni dalla prima definizione normativa di «*rete di imprese*»,[2] appare utile svolgere un primo *check up* sull'istituto. Nella prospettiva cui siamo stati chiamati a discutere, ossia la capacità delle nuove leggi civili di "sfidare il tempo", si tratta propriamente di sondare se il contratto di rete abbia davvero modernizzato il panorama degli strumenti attivabili dagli imprenditori finalizzati all'aggregazione tra imprese oppure, al contrario, se sia preconizzabile una sua rapida ed inevitabile obsolescenza, eventualità questa che potrebbe verificarsi laddove, oltre ad essere percepiti come giuridicamente più

[1] È noto che la disciplina in vigore è stata la risultante di una convulsa attività legislativa. L'istituto è stato, infatti, introdotto con l'art. 3, commi 4° ter e ss. d. l. n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito con modificazione dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, modificata e integrata con la L. 23 luglio 2009, n. 99 e con la L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha convertito il D.L. n. 78/2010, nonché modificata in forza di L. n. 134/2012 /che ha convertito con modifiche il D.L. n. 83/2012) ed il D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012. Ulteriore modifica si è registrata infine con la L. n. 154/2016 e, successivamente, dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[2] L'art. 5 comma 1 lett. f) della L. 180/2011 recita: "*si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*"

sicuri, gli strumenti tradizionali si rivelino comunque sufficienti a soddisfare la medesima esigenza ovvero il medesimo "*tipo normativo di problema*"[3].

Tale prospettiva d'indagine suggerisce di ripercorrere l'itinerario che ha condotto il legislatore ad esprimere un giudizio di meritevolezza *ex* art. 1322, 2° co. c.c. dell'interesse che le imprese hanno manifestato nel sottoscrivere una vasta congerie di accordi volti ad instaurare tra loro una collaborazione strategica. Ed invero, non v'è dubbio che gli imprenditori, anche sfruttando il collegamento contrattuale, avevano già creativamente impiegato una moltitudine di congegni per addivenire al risultato atipico di configurare una rete tra imprese[4]. Atteso che l'atipico intanto è meritevole di tutela a condizione che l'interesse non si esaurisca nel mero sottrarsi all'applicazione dello statuto normativo della corrispondente operazione tipica, occorre comprendere quale interesse sociale, non solo "*nuovo*", ma anche "*durevole*"[5], abbia soddisfatto tale prassi sociale, al punto da meritare il riconoscimento legale di un nuovo contratto, *nominato* appunto di "rete di imprese".

2. *Il dato normativo: anamnesi del problema*

Nell'introdurre tale indagine, la domanda su vivacità ed obsolescenza del contratto di rete solletica nell'interprete un'ulteriore allegoria. Avendo riguardo al modo in cui il legislatore ha concepito il contratto di rete, il giurista appare sospinto a vestire i panni di un clinico intento ad analizzare il risultato di un esperimento condotto da un virologo (il legislatore) che ha inoculato nel paziente (il sistema economico – sociale), un vaccino (il contratto di rete).

Al fine di guadagnare uno sguardo "clinico" sull'istituto, occorre una

[3] Si tratta di una definizione funzionale (*functional definition*) idonea a descrivere un istituto giuridico indipendente (*independent juridical institute*) che ha diritto di esistere perché presenta alcuni problemi costituitivi (*constitutive problems)* che altrimenti non esiterebbero oppure non esisterebbero nella medesima maniera ed a cui è possibile rispondere applicando una serie comune di soluzioni e regole. Su tale prospettiva v. P. Krebs, K. Aedtner, M. Schultes, *Company networks reloaded – putting general functional approach to defining complex problems to the test,* in Jung, Krebs, Teubner, *Business networks reloaded,* Nomos, Baden – Baden, 2015, p. 44 – 45.

[4] Da ultimo lo ricorda G. Spoto, *I contratti di rete tra imprese*, Torino, 2017, p.8 e bibliografia in nota 10 con specifico riferimento al tema dei *relational contracts; adde* C. Crea, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, 2008, passim.

[5] Nella prospettiva che stiamo discutendo della vivacità o caducità della legge, appare assolutamente pertinente il richiamo a E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, 1994, p. 193

preliminare anamnesi del paziente e, a tale scopo, disporsi ad una ricognizione del dato normativo allo scopo di inferire *la qualità o natura specifica* del problema che il legislatore ha inteso risolvere mediante l'introduzione del contratto di rete. Successivamente, il giurista si disporrà a sondarne gli effetti, auscultando il paziente mediante l'impiego dei propri strumenti diagnostici: il dialogo con la giurisprudenza, il confronto con la dottrina; l'esame della prassi. La ricognizione normativa racconta, per continuare la metafora, di un paziente che, a dispetto del contesto emergenziale in cui il vaccino è stato somministrato, soffriva da tempo di una sorta di "malattia autoimmune", ossia la progressiva perdita di competitività del sistema.

Secondo una diffusa letteratura, la ragione di tale debolezza risiederebbe nelle stesse caratteristiche strutturali del tessuto economico produttivo, prevalentemente basato sulla presenza di piccole e medie imprese. Per decenni, tale struttura è stata considerata virtuosa perché, in un contesto moderatamente protezionistico e assistenzialista, una composizione economica produttiva, connotata in senso capitalistico relazionale - familiare, è stata capace di difendersi dagli *shock* sistemici esogeni. La medesima struttura si è, però, rivelata inadeguata a fronteggiare le conseguenze determinate dall'eliminazione delle barriere all'ingresso di prodotti e servizi[6]. A parità di capacità produttiva, le imprese, da un lato, non sono state in grado né di competere sul mercato nazionale al cospetto della concorrenza estera, né tantomeno di sfruttare la maggiore contendibilità dei mercati esteri attraverso processi di internazionalizzazione; dall'altro lato, le stesse imprese hanno risposto alla crisi prevalentemente adottando comportamenti opportunistici volti ad abbassare, oltre agli oneri fiscali e contributivi ed i costi di produzione (es. delocalizzazione o estero vestizioni; frammentazione dei contratti di lavoro).

Dunque, la globalizzazione ha costituito il fattore ambientale rivelatore di un'intrinseca debolezza sistemica fino ad allora resa asintomatica da una politica assistenzialista e moderatamente protezionista: l'incapacità delle imprese di intraprendere processi di aggregazione e coordinamento *value – oriented* delle proprie attività.

In un contesto in cui ha sinora dominato il capitalismo relazionale, la ragione di tale incapacità risiede nella circostanza che, seppure gli imprenditori percepiscano il vantaggio competitivo astrattamente realizzabile

[6] Per una panoramica della letteratura economica – aziendale v. G. Aiello – L. Grazzini, *Contratto di rete e organizzazione aziendale,* in V. Cuffaro (a cura di), *Contratto di rete di imprese,* Milano, 2016, p. 353 ss.; A. Tunisin, *Una lettura strategico manageriale dei contratti di rete*, in L. Bullo, (a cura di), *I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto. Modelli giuridici e strutture economiche a confronto,* Padova, 2017, p. 105. ss.

sfruttando possibili sinergie, la scelta di legarsi con soggetti sconosciuti o potenzialmente in competizione appare loro eccessivamente rischiosa atteso il *gap* fiduciario o relazionale esistente tra imprese *solo* economicamente compatibili. In sostanza, in una fase in cui ancora regna l'insicurezza giuridica ed economica sulla tenuta dei reciproci rapporti, l'avvio spontaneo di processi di collaborazione, coordinamento ed aggregazione tra imprese si arresta dinanzi al negativo *trade off* percepito tra vantaggi ottenibili mediante lo sfruttamento sinergico delle economie di processo e di prodotto attivabili e rischio di perdita della propria identità.

Tale essendo lo scenario in cui il legislatore ha introdotto l'istituto, diviene più chiaro il problema costitutivo che anima il contratto di rete d'imprese, vale a dire affrontare e risolvere i *problemi tipici* che scaturiscono dalla scelta di stabilire una collaborazione non più fondata su relazioni informali, ma su una visione strategica idonea, nel breve medio – periodo, a cogliere le nuove opportunità del mercato. Tutto ciò si traduce nella necessità di consegnare alle imprese uno strumento di collaborazione che non riduca eccessivamente la loro libertà di iniziativa sul mercato, *sub specie* di autonomia sui propri assetti proprietari e nella direzione della propria attività.

3. *Fisionomia di una soluzione*

Ponendosi nella prospettiva della meritevolezza dell'interesse, si scorge la peculiarità del nuovo istituto nonché il senso inedito in cui il legislatore ha ritenuto di impiegare la leva dell'autonomia contrattuale.

La peculiarità della soluzione escogitata dal legislatore risiede nella circostanza che, data per presupposta la capacità delle reti di imprese di creare valore e, tuttavia, rilevata l'assenza di elementi strutturali tipici assegnabili a tali polimorfi assetti organizzativi, il legislatore ha attribuito direttamente all'autonomia contrattuale il compito di elevare a sistema tali relazioni, vale a dire sia nominare la rete di imprese, sia regolarle nel senso di evidenziare, attraverso un programma di rete, ossia di sviluppo delle singole imprese in un dato arco di tempo, le caratteristiche che la renderebbero meritevole di riconoscimento, tutela, promozione; in una parola, è il contratto che attribuisce ad un fenomeno economico - la rete quale aggregazione funzionale di imprese - la sua specifica rilevanza giuridica[7].

[7] M. D'Auria, *La causa ed il ruolo dell'autonomia contrattuale,* in V. Cuffaro (a cura di), *Il contratto di rete di imprese,* Milano, 2016 p. 99 ss.; Id., *Dal concetto di rete di imprese al contratto*

Che questa sia stata l'intenzione del legislatore è divenuto successivamente più chiaro allorquando è stata dettata la definizione di "rete di imprese" ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della L. 11 novembre 2001 quale "aggregazione funzionale" rinviando all'istituto del contratto di rete. Ciò s'intende sul postulato che è compito proprio dell'autonomia contrattuale definire e consolidare i rapporti tra le imprese, ossia il contenuto variabile di obbligazioni cui ciascuno si sottopone nel perseguimento di un programma comune di sviluppo. Insomma, spetta alle parti chiarire la correlazione programmatica o strategica tra scelta di partecipare (e non "aderire") ad una struttura reticolare, assumendo determinate e reciproche obbligazioni, innestate all'interno di un programma predeterminato dalle parti, e capacità di produrre vantaggi competitivi e/o innovativi a livello individuale e collettivo.

Ovviamente, la tecnica di tale intervento non è priva di criticità poiché delega *in toto* all'autonomia contrattuale la costruzione degli indici di meritevolezza dell'operazione. Sotto questo profilo, il riconoscimento legale di un contratto nominato contratto di rete parrebbe avere inteso soddisfare unicamente l'interesse degli operatori a sottrarsi dalle conseguenze giuridiche, ritenute eccessivamente gravose, determinate dall'adozione degli strumenti tipici di aggregazione, tra cui in particolare quella, apparentemente non lieve, di costituire un nuovo centro – non solo giuridico - di imputazione dell'attività d'impresa. Ed infatti, il contratto di rete rappresenterebbe uno strumento tecnico di organizzazione dell'attività produttiva coordinata che non necessariamente – ovvero, salvo che le parti non lo desiderino[8] - si traduce in uno strumento di organizzazione dell'imputazione meta - individuale dell'attività ad un soggetto, ovvero in una conseguenza tipica di ogni strumento di aggregazione.

di rete, in *Il Corriere del Merito*, 2010 fasc. 5S, pp. 17 – 23. Ed invero, la definizione legislativa del contratto di rete non è stata il prodotto di una tipizzazione sociale / giurisprudenziale, ma ad essa si è addivenuti proprio partendo dal concetto di reti di imprese quale categoria analitica di stampo prevalentemente economico – aziendale, volta a riconoscere i processi organizzativi idonei ad innescare la generazione di valore e come tale "*impiegata da tempo nelle scienze sociali, sia come paradigma organizzativo che come tecnica di analisi*"; così F Cafaggi, voce *Contratto di rete*, in *Enc. dir., Annali,* IX, Milano, 2016, p. 207 ss.

[8] In tema sia consentito il rinvio a M. D'Auria, *L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto?* in *Il Contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo delle imprese,* a cura di F. Briolini, L. Carota, M. Gambini, Napoli, 2013, p. 67 ss.

4. *L'interesse tipico meritevole di tutela: il programma di rete*

A nostro avviso, tuttavia, tale riflessione non conduce a ritenere insussistente un interesse positivo nuovo e durevole meritevole di tutela. Al fine di intendere l'interesse, ulteriore e distinto rispetto al mero interesse a sottrarsi alle conseguenze giuridiche determinate dall'adozione degli strumenti tradizionali, occorre valorizzare il peculiare profilo programmatico del contratto di rete. Ad essere meritevole è, infatti, il comune interesse contrattuale di ciascuna impresa a collaborare nell'attuazione di un programma di rete di *breve -medio periodo* al fine di ottenere effetti positivi in termini di sviluppo delle proprie attività. In altri termini, attorno ad un programma di sviluppo di durata predeterminata, le imprese trovano un'occasione di collaborazione che *eventualmente* potrà preludere ad una configurazione più strutturata di tipo societario[9].

Proprio in ragione del fatto che il contratto di rete *presuppone* la condivisione di un determinato programma di sviluppo, l'ordinamento ha predeterminato i requisiti entro cui è possibile immediatamente riconoscere ad una configurazione contrattuale di tipo associativo una serie di effetti, prerogative e tutele che prescinde dalla previsione di uno *stabile* e *distinto* centro di imputazione dei rapporti quale tratto ineliminabile di ogni struttura di tipo associativo - societario[10].

Significativa appare, in tale prospettiva, la disciplina del fondo di dotazione della rete. In buona sostanza, tale disciplina mima quella del patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 – bis ss. c.c.[11] D'altro canto, riproponendo una persuasiva formula che, senza sottacerne le differenze, ha trovato sponda anche nell'interpretazione dell'art. 2645 – ter c.c. in tema di atti di destinazione[12], si può affermare come, data la meritevolezza dell'interesse

[9] Ed invero, la logica di tale intervento non è dissimile a quella sottesa al contratto preliminare nelle operazioni traslative, ovvero ammettere uno strumento che, senza violare il principio di cui all'art. 1376 c.c., reintroduca la scissione tra *titulus* e *modus adquirendi* al fine di soddisfare una vasta congerie di interessi programmatici altrimenti negletti nella prospettiva consensualistica.

[10] Sullo sfondo vi è, dunque, il controverso tema della validità di un contratto preliminare. Si vedano, M. Mattioni, *Il contratto preliminare di società,* in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 7 – 8, p. 371 ss.; G. Carlini, *Appunti in tema di contratto preliminare di società di persone,* in *Riv. not.*, 2009, p. 228 ss. in nota a Cass., 18 giugno 2008, n. 16579; in giurisprudenza, da ultimo, v. Cass. 2 agosto 2012, n. 13904, in *Giur. comm.*, 2014, 3, II, p.458 con nota di G. Grosso, *Il contratto preliminare di trasformazione di una società di persone in una società di capitali*.

[11] Si veda M. Lascialfari, *La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti,* in V. Cuffaro (a cura di), *Il contratto di rete di imprese*, cit., p. 136, specialm. 154 ove bibliografia.

[12] Il riferimento è a L. Lenzi, voce *Atto di destinazione* , in *Enc. dir.* (Annali), V, 2012, p. 1 ss.

sotteso all'attuazione di un programma contrattuale di rete, consistente nell'aspettativa delle imprese di ottenere nel *breve e medio periodo* effetti positivi in termini di sviluppo delle proprie attività, il legislatore ha ritenuto altresì meritevole la destinazione del fondo all'attuazione del programma, accordando alle parti il beneficio della separazione patrimoniale a dispetto, ed anzi verrebbe da dire, in dichiarata assenza di una distinta soggettività giuridica[13].

Si scorge così il senso dell'operazione, ovvero le imprese che stipulano il contratto di rete intendono *sottrarsi* alle conseguenze *naturali* del vincolo associativo senza tuttavia rinunciare alle prerogative generalmente riconosciute alle strutture associative, il che si giustifica, in termini di meritevolezza della destinazione, *a condizione* che il programma sia fattibile e sostenibile nel breve-medio periodo stabilito dalle parti. Al fine, però, d'intendere la coerenza complessiva dell'intervento normativo, deve essere parimenti valorizzato un altro profilo dell'istituto contratto di rete. La scelta di attribuire all'autonomia contrattuale la suddetta funzione di ascrivere rilevanza giuridica ad un fenomeno economico rivela l'ulteriore ambizione di fare del contratto di rete uno strumento di politica industriale[14].

Non solo si è inteso innescare, mediante la registrazione multilaterale dei contratti nel registro delle imprese, il "censimento" delle reti di imprese "meritevoli" di essere sostenute da una serie di regimi agevolativi ma, in tempi di contrazione della spesa pubblica e di *credit crunch*, oltre che in aperta opposizione rispetto ad una politica assistenzialista e non più

[13] Il tema della soggettività giuridica opzionale della rete di imprese è stato, naturalmente, tra i più dibattuti anche perché emblematico di un certo grado di incertezza nel captare il bisogno nuovo e durevole delle imprese. La preferenza espressa dal legislatore per la c.d. rete – contratto emerge da ultimo anche nella già richiamata disciplina dei contratti di sviluppo realizzati in forma congiunta attraverso reti di impresa, atteso che in tale cosa il contratto di rete deve prevedere la nomina obbligatoria dell'organo comune "*che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata , di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero", essendo in capo allo stesso organo comune che si intendono attributi tutti gli adempimenti procedurali (…)"* il che vale ad escludere che la rete possa avere forma soggettivizzata proprio al fine di essere compatibile con il divieto degli aiuti di stato fissato a livello comunitario.

[14] Si tratta di aspetto assolutamente non secondario nella costruzione normativa che stiamo discutendo. Sul punto v. F. D'Alvia, *Il contratto di rete come strumento di politica industriale,* in L. Bullo (a cura di), *I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto,* cit., p. 451 ss. A tale riguardo, si segnala il decreto 9 dicembre 2014 che all'art. 4 definisce il contratto di sviluppo avente ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, dei c.d. programmi di sviluppo (industriale, per la tutela ambientale, di attività turistiche), ed al comma 5° è stato previsto tale programma come uno dei possibili contenuti del programma di rete che, ove optato dalla rete, consentirà l'accesso a determinate provvidenze compatibili con il divieto di aiuti di Stato previsto del regolamento UE n. 651/2014.

perseguibile in ragione dei vincoli europei, il legislatore ha deciso di sostenere in maniera mirata, sia sul piano burocratico che finanziario, non ogni forma di coordinamento (che, sul piano causale, è comunque da intendersi come astrattamente volto a realizzare economie e sinergie tra imprese), ma solo quelle programmaticamente realizzate a creare valore nel breve – medio periodo attraverso l'esecuzione di un programma di sviluppo da intraprendere in settori ritenuti strategici per la competitività del sistema – paese[15].

5. *La terapia somministrata: il livello normativo*

Un istituto così congegnato abbisogna di un cospicuo livello di incentivazione e controllo da parte dello Stato, oltre che di manutenzione (costi transattivi) e controllo (costi di monitoraggio) da parte delle imprese partecipanti, profili questi che, se mal gestiti, rischiano di provocare la rapida obsolescenza dell'istituto.

A tale livello, i segnali che provengono dalla politica e dalle istituzioni appaiono affetti da quale ambiguità.

Nel corso di questi anni il legislatore ha svolto un assiduo lavoro di tessitura attraverso un *work in progress* in punto di normazione primaria costruendo intorno al contratto di rete una disciplina *ad hoc* coerente con le finalità dell'istituto. Sicché, data la stipula di un contratto di rete che assegna rilevanza giuridica ad una forma di collaborazione tra imprese, scaturiscono una serie di prerogative che, in senso apertamente *promozionale*, costituiscono il portato di un tessuto di discipline coerenti con l'intenzione di promuovere e valorizzare le reti di imprese.

Tra questi interventi normativi[16], merita isolarne due: il primo riguarda la

[15] Un chiarimento sulla logica delle agevolazioni destinate al contratto di rete è fornito da Bentivoglio, Quintiliani, Sabbatini, *Il contratto di rete: limiti e opportunità,* in *L'Industria*, 2013, p. 355 che evidenziano la necessità di inventivi orientati agli obiettivi piuttosto che alle forme di coordinamento che potrebbero "*generare effetti distorsivi non desiderati e indurre le imprese ad adottare uno strumento sub-ottimale solo perché conveniente dal punto di vista fiscale*".

[16] In virtù della L. n. 221/2012 – legge di conversione del D.L. n. 179/2012, il testo degli artt. 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti) è stato modificato al fine di consentire anche alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete alla partecipazione ai bandi e procedure di affidamento della P.A.; inoltre con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50° è stato introdotto il nuovo Codice degli appalti che all'art. 45, 2° co. lett. f) e 48, 14° co. annovera tra gli operatori economici ammesse alla partecipazione alle gare di appalto ancora una volta le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete estendendo loro la disciplina del consorzio ai fini della qualificazione SOA; specifiche

disciplina dei rapporti di lavoro ove è stata riconosciuta la c.d. co-datorialità e la presunzione di legittimità del distacco *infra* – rete [17]; il secondo, l'allargamento ai professionisti della possibilità di partecipare a c.d. reti miste[18].

Il riconoscimento delle c.d. reti miste è volto, più che a creare nuove occasioni di crescita professionale per i professionisti, ad introdurre meccanismi di riconoscimento dell'attività professionale propedeutica alla creazione di nuove reti sul presupposto che sono proprio i professionisti i primi "suggeritori" di tale possibile forma di coordinamento. D'altro canto, l'ingresso del professionista nella rete è volto anche a potenziare la capacità innovativa delle singole imprese grazie al capitale immateriale e alle *soft skills* che costituiscono il vero apporto dei professionisti nella rete, apporto che può trovare nella rete una nuova possibilità di remunerazione.

Codatorialità e distacco infra- rete sono invece da annoverarsi quale scambio di prestazioni tra imprese partecipanti[19] e, per come sono stati disciplinate, evidenziano la portata organizzativa diffusa che l'appartenenza ad una rete genera sulla singola struttura aziendale. Da questo punto di vista, peraltro, tale intervento rivela all'interprete la natura programmatica o quadro del contratto di rete[20] rispetto ai singoli rapporti di scambio all'interno della rete.[21]

---

previsioni sono state introdotte per il contratto di rete per le imprese agricole in forza del D.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 mentre, il D. L. n. 76/2003 convertito con l. n. 99/2013, all'art. 9 comma 11 ha previsto la c.d. assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete quando la rete sia composta almeno per il 40% da imprese agricole.

[17] In forza della L.9 agosto 2013, n. 99, è stato modificato l'art. 30 del D.lgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) aggiungendovi il comma 4° ter sul distacco del personale nelle reti di imprese;

[18] La L. 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. *Job Act lavoro autonomo*) ha previsto all'art. 12, 3° c. lett. a) la possibilità a coloro che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di esercenti la professione ovvero di consentire loro di partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste con accesso per queste ultime alle relative provvidenze in materia stabilite per le reti di imprese.

[19] Si concorda con I. Alvino, *Rete di imprese e subordinazione,* in Carinci, *Dalle imprese a rete alle reti di imprese*, Milano, 2015, p. 225 che in maniera perspicua osserva il mutamento di senso del regime di co-datorialità "*da tecnica di tutela dei lavoratori impiegati per la realizzazione del programma di rete*", a "*istituto specificamente destinato a rendere più efficace il coordinamento della prestazione lavorativa in funzione della realizzazione degli obiettivi della rete*".

[20] F. Cafaggi, *Contratto di rete*, cit., p. 219 osserva come "*Gli scambi tra i partecipanti alla rete costituiscono generalmente atti esecutivi del contratto di rete, dunque atti di adempimento del contatto di rete il cui fondamento causale va ricercato nel contratto di rete ed in particolare nel programma*".

[21] Nella stessa direzione, seppure con diversa finalità, si segnala la previsione di cui all'at. 1, 247° co. L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015) che ha modificato il d.gs. 21 novembre 2005, n. 286, recante "*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*", modificando la

6. *La manutenzione dell'istituto*

Se, dunque, sul piano della normazione primaria, si può riconoscere l'esistenza di un disegno coerente, è a livello di normazione secondaria e prassi amministrativa, ossia sul piano della concreta manutenzione dell'istituto, che la fiducia riposta nelle virtù salvifiche dell'istituto manifesta segnali contraddittori.

In senso negativo, cospirano la sospensione dei vantaggi fiscali connessi all'adozione del contratto di rete (che ha interessato solo i periodi di imposta 2010, 2011, 2012); la riduzione dei programmi di internazionalizzazione gestiti dalle Camere di Commercio; l'evanescenza delle attività poste a protezione del *made in Italy* accordata tramite le reti di imprese nonché dei programmi di accesso al credito; gli scarsi incentivi connessi alle reti nel *public procurement*.

In questo senso, l'interprete deve prendere atto della singolare distonia tra lo sforzo sinora compiuto a livello di normazione primaria rispetto alla scarsità di risorse e mezzi che sono stati impiegati per promuovere l'istituto a livello attuativo; distonia che assume valore significativo atteso che un elemento distintivo della disciplina *de qua* era dato proprio dall'esigenza di non ripercorrere le strade di un assistenzialismo diffuso alle imprese[22].

Un ulteriore elemento di ambiguità si registra nei contenuti ondivaghi espressi dall'apparato amministrativo e dalle *Authorities* di volta in volta interpellate nell'opera di chiarificazione del tessuto normativo. Valgano in proposito due recenti esempi.

Con riferimento al *Job Act* del lavoro autonomo, mediante la circolare

nozione di "*vettore*" tale dovendosi considerare – e non sub -vettore, anche "*l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi* (…) *parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce*", intervento questo che, nel riconoscere il trasporto come atto esecutivo del contratto di rete, colora in senso programmatico la causa del contratto di trasporto, il che consente di evitare il sub-trasporto cui si collega un carico fiscale al fine di scongiurare la pratica delle esterovestizioni delle imprese di trasporto.

[22] Tuttavia, qualche timido segnale di interesse emerge nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) art. 1 commi 228,230,231 ove è stato prevista per le imprese che aderiscono ad una rete l'istituzione di un voucher di per acquisire le consulenze specialistiche di un *Innovation manager* finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Con riferimento specifico alle reti, la norma richiede che il contratto preveda espressamente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano nazionale I4.0" e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

n. 3707/C del 30 luglio u.s. il Ministero dello Sviluppo Economico, nel fornire alcuni chiarimenti sul regime pubblicitario dei contratti di rete per i lavoratori autonomi e professionisti, ha escluso la possibilità per questi ultimi di partecipare alle reti contratto in forma di *reti miste*, come prevista dall'art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017, limitando la pubblicità alle sole reti-soggetto "miste". La circolare ministeriale conferma, infatti, l'orientamento già espresso con il parere del 9 aprile 2015, rispetto a tutti i soggetti iscritti al Rea in quanto non imprenditori che, non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese, non possono iscrivere a margine della stessa il contratto di rete "ordinario" (vale a dire, quello privo di soggettività giuridica), come invece prescrive la norma. Il Ministero ha chiarito, pertanto, che - a legislazione invariata - appare possibile a fini pubblicitari la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali – "professionali") dotati di soggettività giuridica, per i quali è prevista l'iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese. Il che appare in patente contraddizione con l'idea ispiratrice originaria che, addirittura, sconsigliava di costituire reti – soggetto pena – in ragione degli incentivi fiscali[23] - la possibile contrarietà al divieto degli aiuti di stato.

Sul tema della codatorialità e del distacco, deve registrarsi l'aperto contrasto tra Ministero del Lavoro (circ. n. 35 del 2013) ed Ispettorato del lavoro (circ. n. 7 del 2018). In un contesto ancora propositivo, il Ministero aveva emanato una circolare che in tema di "*codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete*" manifestava l'opinione che, in relazione a tale personale, il potere direttivo sarebbe stato esercitato da ciascun imprenditore che partecipa a tale contratto; con la conseguenza, ovviamente notevole, che, per imputare eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, si sarebbe dovuto fare ricorso ai concreti contenuti del contratto di rete, senza che fosse configurabile un'automatica solidarietà tra tutti partecipanti al contratto.

Per quanto riguarderebbe il distacco, alla luce dell'art. 4 ter art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, la medesima circolare aveva previsto che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si sarebbe dovuto limitare a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

A distanza di cinque anni da quell'intervento, in un contesto evidentemente mutato, l'Ispettorato del Lavoro ha emanato una recente circolare in cui, nell'ottica di prevenire utilizzi illeciti dei predetti strumenti sotto l'ombrello di contratti di rete non genuini, ha fissato direttive

[23] Circ. Agenzia delle entrate 18 giugno 2013, n. 20/E

di maggiore rigore. Anzitutto, il personale distaccato o in regime di codatorialità non potrà subire alcun pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula del contratto di rete.

Peraltro, sia la codatorialità che il distacco devono intendersi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003. Si aggiunga poi che, in tema di codatorialità, affinché detta opzione sia efficace occorre che il contratto di rete sia preventivamente iscritto nel registro delle imprese e preveda espressamente tale opzione nei confronti di tutti o solo alcuni dei dipendenti di ciascuna impresa. In ogni caso, i suddetti lavoratori dovranno essere *formalmente* assunti, assolvendo i relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul LUL) da una delle imprese partecipanti, anche ove si tratti di socio di cooperativa; l'impresa sarà così tenuta al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2008. Peraltro, gli inadempimenti retributivi o contributivi che emergono nel corso degli accertamenti sulle esternalizzazioni nell'ambito dei contratti di rete (compresi i distacchi o le ipotesi di codatorialità che possono conseguire alla stipulazione del contratto) determinano l'applicazione in via estensiva del principio generale di responsabilità solidale codificato dall'art. 29 d.lgs. cit.[24]

7. *La riflessione giurisprudenziale*

La posizione di maggiore cautela assunta dall'Ispettorato del Lavoro evidenzia, specie in un contesto normativo promosso ed assistito sul lato amministrativo e fiscale, la potenzialità fraudolenta di un'operazione che rimette sostanzialmente all'autonomia contrattuale la costruzione degli indici di meritevolezza delle reti di imprese. Del resto, al legislatore non era sfuggito detto rischio tanto che aveva optato per un controllo

[24] Tale posizione, peraltro, appare coerente sia con quanto previsto nel caso di assunzione congiunta tra imprese agricole, sia con quanto deciso da Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254 secondo cui la previsione dell'art. 29 d.lgs. ha copertura generale atteso che la *ratio* dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti (…)" e "che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento".

preliminare diffuso svolto dagli enti c.d. asseveratori dei programmi di rete al quale demandare lo scrutinio circa la fattibilità del programma di rete, subordinando ad esso l'accesso alle agevolazioni fiscali; ovviamente, venute meno le agevolazioni, il ricorso ed il ruolo di tali enti si svuota di senso.

Un secondo indice rilevante nella disamina che stiamo conducendo è la quasi totale assenza di riflessione giurisprudenziale nell'arco di dieci anni e considerati i numeri (5.135 reti per un totale di 31.405 imprese coinvolte – dati aggiornati al 3 gennaio 2019). Tale dato potrebbe non essere realmente sorprendente né esso deve essere necessariamente interpretato come un indice significativo del grado di funzionamento dell'istituto.

A nostro avviso, infatti, la scarsità è piuttosto sintomatica della carenza *inter partes* di interesse ad agire per accertare profili attinenti alla corretta esecuzione del contratto specie nel quadro di un'operazione contrattuale la cui stessa validità potrebbe essere revocata in dubbio in sede di vaglio giurisprudenziale. Nemmeno è casuale, allora, che l'evocazione in giudizio sia stata sinora promossa da soggetti terzi[25] rispetto al contratto di rete di imprese, gli unici invero che potrebbero avere interesse alla tutela giurisdizionale per sindacare l'efficacia ed opponibilità del contratto.

Tra questi sporadici casi, la riflessione più significativa che la giurisprudenza ha condotto sul contratto di rete si rinviene in un *obiter dictum* in cui la Cassazione ha tratto dalla disciplina della presunzione di legittimità del distacco contenuta nel contratto di rete argomento per ritenere la stessa una soluzione estensibile anche ai gruppi di imprese[26]. Tale

[25] TAR Firenze, sez. I, 25 febbraio 2016, n. 346 in tema di esclusione di una rete di imprese ad una procedura di affidamento di contratti pubblici che si segnala per la disamina della determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3 e per la decisione che, su ricorso di una delle imprese partecipanti all'affidamento, le imprese concorrenti in forma di rete hanno l'obbligo di depositare il contratto di rete "*rispondendo quest'obbligo alla necessità per la stazione appaltante di vagliare la serietà e affidabilità dell'offerta come pure all'esigenza di evitare un arretramento del sistema di cautele previsto al riguardo*"; sicché, laddove venga affidata ad una rete l'appalto, l'aggiudicazione dovrà essere annullata per difetto di istruttoria.

[26] Cass. 22 gennaio 2015, n. 1168; Id., 21 aprile 2016, n. 8068 con nota di I Alvino, *Requisiti di liceità del distacco del lavoratore presso altra imprese del gruppo,* che ha significativamente osservato come "*l'interesse del soggetto distaccante non può essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all'attuazione dell'istituto*"; nonché, per la precisazione di natura tecnica che "(…) *il riferimento atecnico ad un'automaticità del sorgere dell'interesse del distaccante deve essere più esattamente ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta*"; "*è significativo che la disposizione in esame connetta il venire ad esistenza dell'interesse al fatto di base dell'operare della rete e cioè ad un fatto che è ad un tempo giuridico ed economico, della funzionalità del contratto di rete di impresa, con il quale più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e competitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell'e-*

soluzione costituisce conferma della contiguità tra i fenomeni della rete e dei gruppi che ha rappresentano un primo *leitmotiv* presente sin dalla fase iniziale della riflessione dottrinale sulla rete si imprese[27].

8. *Il confronto con la dottrina*

All'esiguità del materiale giurisprudenziale fa da contraltare la copiosa riflessione dottrinale[28] sollecitata dal nuovo istituto, riflessione che ha trovato un ideale punto di maturazione nella relativa voce, affidata ad uno dei più autorevoli studiosi del fenomeno, per i tipi dell'Enciclopedia del Diritto[29]. Scorrendo le dense pagine dedicate al tema delle reti di imprese ed al contratto di rete, l'autore rilancia la vitalità dell'istituto in una duplice prospettiva.

Anzitutto, il contratto di rete dovrebbe essere interessato da una serie di ulteriori interventi normativi al fine di superare una disciplina in alcuni punti confusa ed incompleta. In tale prospettiva, tale autore propone segnatamente di distinguere il contratto di collaborazione tra imprese giuridicamente indipendenti da quelle appartenenti al gruppo; introdurre una disciplina delle reti di imprese nei mercati regolati; introdurre una disciplina separata per il contratto di rete concernente i rapporti tra imprese e consumatori. (reti tra imprese e consumatori e reti che vendano servizi e beni ai consumatori); introdurre una disciplina del contratto di rete concernente i rapporti tra privati e pubblica amministrazione in una prospettiva che preveda "*la partecipazione di una pluralità di imprese, enti senza scopo di lucro e pubbliche amministrazioni, nazionali e locali*".

La riflessione sull'istituto ridonda così sulla stessa sistematica del diritto privato dei contratti. È, infatti, convinzione dell'autore che l'istituto lanci alcune notevoli sfide e, segnatamente: la crisi della contrapposizione

sercizio delle loro imprese."

[27] Cass., 21 aprile 2016, n. 8068, cit. secondo cui "*tale contratto presenta, per un verso, scopi economici unificanti che risultano certamente avvicinabili a quelli che muovo la logica imprenditoriale di un gruppo di imprese e, per altro verso, non istituisce legami più condizionanti di quelli che definiscono, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il controllo o il collegamento di società*".

[28] Riflessione la cui utilità, come osservato da V. Cuffaro, *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, in AA.VV., (a cura di Briolini, Carota, Gambini), Napoli, 2013, p. 226 insiste sulla capacità del nuovo istituto di costringere gli interprete a riflettere su schemi ed impostazioni tradizionali.

[29] P. Zanelli, *Un aggiornamento: dunque la Rete è della stessa natura dei gruppi di società?*, in *Contratto e impr.*, 2011; Id., *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012.

tra contratti di scambio ed associativi; l'allentamento del legame tra organizzazione corporativa e soggettività; la dissociazione tra autonomia patrimoniale e soggettività; l'obsolescenza del principio causalistico e dell'organizzazione per tipi della parte speciale del contratto.

Si tratta, come si vede, di una riflessione di ampia portata dogmatica che nel reclamare una disciplina settoriale delle reti nei vari ambiti di impiego, parte dalla considerazione che il contratto di rete di imprese rappresenterebbe, piuttosto che un nuovo contratto tipico o nominato, una sorta di palinsesto idoneo a coprire ogni tipo di rapporti di collaborazione mediante la previsione di regole trans-tipiche.

Atteso che l'ampia riflessione di tale autore non può essere analiticamente discussa in questa sede, merita forse confrontarsi sul tema più gravido di conseguenze anche nella prospettiva di una complessiva rielaborazione della teoria del contratto, vale a dire la riflessione sulla causa del contratto di rete. A nostro avviso, infatti, l'idea che, stante l'asserita variabilità della causa in concreto[30], conduce ad assegnare natura trans-tipica al contratto di rete, rappresenta più un programma di lavoro che la descrizione delle caratteristiche dell'istituto così come congegnato dal legislatore[31]. Sicché essa non pare cogliere la configurazione tipologica del contratto di rete, né pare interpretare l'impiego di tale contratto che la prassi presenta anche nelle sue più sofisticate manifestazioni[32].

[30] F. Cafaggi, *voce cit.*, p. 221 da un lato afferma che, "*con una sineddoche (…) la causa del contratto di rete è la collaborazione tra le imprese*", soluzione questa che induce a ritenere detto contratto come avente "*caratteristiche apparentemente incompatibili con le tassonomie convenzionali, perché include sia lo scambio di informazione e prestazioni che l'esercizio in comune dell'attività.*"; dall'altro, p. 223 che "*il contratto di rete può avere scopi diversi : 1) mutualistici, destinando le prestazioni ai soli partecipanti; 2) puramente lucrativi, 3) misti, combinando scopo mutualistico e lucrativo*", di modo che "*la natura trans-tipica del contratto consente dunque di declinare diversi tipi contrattuali a seconda della prevalenza di scambio o esercizio in comune di attività, della mutualità o lucratività, della presenza o assenza di soggettività, applicando diverse discipline a integrazione di quella legislativa e di quella contenuta nel contratto*"

[31] Sul punto v. V. Cuffaro, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corr. Merito,* 2010, suppl. n. 5, p. 7; S. Delle Monache, *Il contratto di rete tra imprese,* in *Judicium*, 2014, p. 7-8.

[32] Il riferimento è alla circostanza che secondo F. Cafaggi, *Contratto di rete*, cit., p. 218 il contratto di rete non sarebbe utilizzabile per disciplinare rapporti infragruppo perché le imprese stipulanti devono essere tra loro indipendenti e dunque non sottoposte a controllo. Tale considerazione appare corretta nella misura in cui il contratto di rete non debba avere quale oggetto o effetto la generazione di una influenza dominante ex art. 2359, 1° co. n. 3 c.c. Essa però non impedisce che società appartenenti ad un gruppo possano utilizzare il contratto di rete per gestire i c.d. servizi infragruppo. Del resto, la prassi – esemplare il contratto di rete sottoscritto tra le società del gruppo Fiat Chrysler Automobiles – conosce contratti di rete per la gestione dei servizi infra-gruppo in tema di organizzazione contabile, sistemi e procedure di controllo interno, consulenza ed assistenza in ambito amministrativo, giuridico e gestionale,

9. *Novità dell'istituto e stabilità dell'interesse*

Non c'è dubbio che la tecnica normativa impiegata dal legislatore differisca da quella classica a cui l'interprete è abituato. Ciò però vale solo nel senso che, mentre nel tratteggiare la definizione dei contratti tipici, il legislatore propone uno schema causale coincidente con l'oggetto, nel caso del contratto di rete si registra la variabilità dei possibili oggetti rispetto ad uno schema che è e rimane tipicamente associativo ed a stampo mutualistico[33].

Sul piano tipologico, in sostanza, ad essere variabile non è la causa quanto l'oggetto del contratto di rete potendo questo incubare il mero scambio di informazioni e prestazioni ovvero la collaborazione in forme ed ambiti determinati al fine di organizzare e gestire filiere produttive, verticali ed orizzontali, sempre più lunghe sul piano geografico sino, nella sua espressione più coesa, a configurare un'impresa strumentale a cui i singoli nodi della rete, gli imprenditori, partecipano il tutto allo scopo di conseguire, individualmente e collettivamente, economie di scala e vantaggi competitivi.

Sicché, nella versione contrattuale pura, quella più "identitaria", si può anche discutere di contratto associativo ma, diversamente da come siamo abituati a pensarlo, da esse *non* consegue l'imputazione dell'attività

coordinamento e organizzazione delle attività di impresa. Ciò appare possibile osservandosi come, da un lato, ai sensi dell'art. 2497 c.c. è possibile contemperare l'interesse delle singole imprese con quello collettivo o di gruppo il che rende tale disciplina compatibile con la stipula di contratti di rete infragruppo; dall'altro lato, appare possibile un controllo ex art. 2497 c.c. della rispondenza del contratto di rete ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle singole società controllate partecipanti rispetto ad operazioni di coordinamento non già volte a generare programmaticamente ricavi, quanto piuttosto ad intraprendere economie di scala e di processo accentrando o razionalizzando determinati comparti produttivi; controllo che s'inserisce nel quadro della teoria dei c.d. vantaggi compensativi e che trova una significativa considerazione nel dettato dell'art. 2634,3° co. c.c. ove si esclude l'ingiustizia del profitto della società collegata o del gruppo "*se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo*".

[33] Ed in questo senso deve condividersi la considerazione di M. Lascialfari, *op. cit.*, p. 175 che, contrariamente alla possibilità di dividere proventi, ritenuti da F. Cafaggi, voce cit., nota 102 possibile sul presupposto della non suscettibilità di essere catalogati come utili o ristorni, osserva come "*ove la realizzazione di utili di rete sia ipotizzabile fin dall'inizio, sarà necessario che il contratto di rete includa una clausola che faccia espresso divieto ai partecipanti e all'organo comune di trasformarli in dividendi e quindi di prevedere la distribuzione; e ciò a valere fino a quando tale contratto rimane in vigore*" . Ed invero, come osservato dall'autore, seppure non sia ricavabile dalla legge e, a dispetto della circostanza che il divieto di distribuzione di utili sia stato sinora intermediato da un espresso divieto legislativo, simile soluzione appare coerente in senso tipologico con "*la necessità di rafforzamento del fondo patrimoniale, la necessità di finanziare le spese, correnti o pluriennali, e con lo sforzo volto al raggiungimento della ricercata maggiore competitività sul mercato*".

ad un soggetto distinto dalla *parti* del contratto, trattandosi piuttosto di un contratto organizzativo di attività che restano imputate a ciascuna impresa partecipante alla rete. Atteso il ruolo che il legislatore ha assegnato all'autonomia contrattuale, si può anche assumere che nel programma di rete risieda il profilo "*causale*" del coordinamento, ma questo deve intendersi non in senso tecnico – giuridico, quanto piuttosto economico di "*correlazione*" tra partecipazione (non adesione) e funzione di sviluppo di ogni singola impresa alla rete. Tenuto conto di ciò, pare plausibile rievocare la formula del contratto di coordinamento volto "*a predisporre futuri contratti ma di un determinato tipo* (o considerati tali quanto ai loro effetti) *e che per di più preordina il regime giuridico di tali contratti*".[34]

Non resta che dire come anche tale soluzione, che rintraccia nella precedente riflessione dottrinale su istituti poco sondati i germi di un'impostazione dei rapporti reticolari tra imprese, abbia l'ambizione di evitare due inconvenienti: da un lato, superare un atteggiamento ermeneutico che asseconda una sorta di "obsolescenza programmata" dei nuovi istituti, il che si tradurrebbe in una sorta di lasciapassare al disimpegno politico del legislatore di turno: in questo senso, l'impostazione qui seguita appare meglio in grado di riconoscere *stabilità* al bisogno che il contratto di rete intende soddisfare. Dall'altro lato, liquidare come già viste le nuove produzioni del diritto positivo, nel timore che ciò possa condurre a soluzioni palingenetiche sulle strutture consolidate del diritto, non aiuta a cogliere il tasso di *novità* insito nei nuovi istituti. Il rischio, insomma, è che, dinanzi alle strutture economiche di un mondo che evolve, l'atteggiamento liquidatorio del giurista ricordi quello tenuto da Luigi XVI Re di Francia la sera del 14 luglio 1789, allorquando scriveva sul suo diario giornaliero

[34] F. Messineo, *Contratto preliminare, contratto preparatorio e contratto di coordinamento*, in *Enc. dir.*, 1962, X, p. 166 ss.; spunti ancora si possono avere nel contributo di pensiero che evoca il contratto di organizzazione, in M. Persiani, *Contratto di lavoro e organizzazione,* Padova, 1965, p. 45 ss.; Id., *Considerazione sulla nozione e funzione del contratto di lavoro subordinato*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, I, p. 465 in nota 39 che ha portato a maturazione la riflessione di F. Santoro Passarelli, *L'impresa nel sistema di diritto civile,* in *Riv.. dir. comm.,* 1942, I, p. 376 e 470 il quale, sul presupposto che soltanto il paradigma contrattuale è in grado di tutelare in maniera progressiva le parti debole del rapporto conclude, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, ma in maniera estensibile anche alla struttura reticolare che informa i rapporti tra imprese, nel senso che "*(…) è la realtà economica e sociale, così come risulta dalla parcellizzazione del lavoro e dall'accettazione della logica capitalistica, a determinare l'esigenza di organizzare il lavoro umano mediante l'attribuzione, appunto, di posizioni giuridiche di comando e di soggezione*"; da ultimo, con specifico riguardo al contratto di rete, per spunti in tale prospettiva v. A. Barba, *Reti di impresa e abuso di dipendenza economica,* in V. Cuffaro, *Contratto di rete di imprese,* cit., p. 259 ss.

"*anche oggi niente di nuovo*".